


- **Oggetto:** RICORSO CIA (Compenso Individuale Accessorio) ATA | ulteriore sentenza favorevole del Tribunale di Bologna
- **Data ricezione email:** 29/01/2024 12:38
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>


## Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
logo UIL Bologna.png	SI			NO	NO
4bcfc218-d202-82ee-7f9d-92fde49715d0.jpg	SI			NO	NO
ricorso cia.pdf	SI			NO	NO

## Testo email



[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)



## **RICORSO CIA (Compenso Individuale Accessorio) ATA | ulteriore sentenza favorevole del Tribunale di Bologna**

**II TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO in data 19 gennaio 2024**

**accoglie il ricorso promosso dalla UIL SCUOLA RUA di Bologna e patrocinato dall'avv. Remo Gherardini, dall'avv. Cinzia Ganzerli e dall'avv. Domenico Naso**

Come noto, la Federazione UIL Scuola RUA ha da qualche anno promosso il ricorso volto a ottenere il riconoscimento del [CIA \(Compenso Individuale Accessorio\)](#) al personale ATA precario.

Requisito necessario per aderire al ricorso è quello di essere stati destinatari negli ultimi cinque anni di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.

Il Giudice del lavoro di Bologna si è così pronunciato:

*Il Giudice Del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, dichiara che \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* hanno diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio, in conseguenza dei contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR, come ATA, nell'anno scolastico 2018/2019, per i periodi indicati in ricorso, ...*

*Condanna il Miur al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i titoli indicati al capo che precede, con interessi legali o rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, il tutto al lordo delle trattenute previdenziali ex Lege N°218/1952, che rimarranno a carico dell'Amministrazione.*

*Condanna il Miur alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro \*\*\*\*\**

- [Ricorso CIA sentenza 19 gennaio 2024](#)

**Per informazioni e adesioni:**

**Serafino 3282258300**

**Marco 3479688040**

**Franco 3917658533**

**Emidio 3917658534**

**Gennaro (sede di Imola) 3477775464**

**Gianluca (sede di Molinella) 3392855649**

**Da affiggere all'albo sindacale della scuola,**

**ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70**